



Sentenza n. 92/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato,
all'esito dell'udienza del **18 febbraio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37184** del registro di segreteria, sul ricorso presentato ad

istanza di:

XXX, nata a XXX (XXX) il XXX (cod. Fisc. XXX), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Belsito e dall'avv. Marco Fontana, presso il cui studio degli stessi è elettivamente domiciliata in Bisceglie, alla via Pasubio, n. 24, che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax 0805240064 e ai seguenti indirizzi pec: antonio.belsito@pec.ordineavvocatitrani.it e marco.fontana@pec.ordineavvocatitrani.it;

contro:

-l'INPS, rappresentato e difeso dall'avv. Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

e

- Il **Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito

e

- Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)**, in persona del Ministro *pro tempore*, non costituito

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 18 febbraio 2025, l'avv. Maria Basile, su delega dell'avv. Belsito per la ricorrente e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS; MEF e Ministero dell'Istruzione non costituiti.

Ritenuto in

FATTO

1.- Con ricorso depositato in data 26 settembre 2022, la sig.ra **XXX**, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione presso il Liceo classico Statale "A. Casardi" di Barletta, con qualifica professionale di "collaboratore scolastico, cat. A", cessata dal servizio per inidoneità dal 13 gennaio 2022, ha impugnato il giudizio di "non assoluta e permanente inidoneità" espresso dalla Commissione Medica di Verifica (CMV) istituita presso il MEF e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, emesso dall'INPS, che non le ha riconosciuto il diritto a percepire la pensione d'inabilità di cui all'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995.

A sostegno della pretesa la ricorrente ha allegato: (i) di essere stata riformata definitivamente a seguito di accertamento sanitario del 12 gennaio 2022 da parte della Commissione Medica di Verifica (CMV) che ha espresso il seguente giudizio: "...A) *non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed a proficuo lavoro. B) non sussiste l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa...*"; (ii) di aver inoltrato, anche all'INPS, per il tramite dell'Amministrazione di appartenenza, in data 4 giugno 2021, domanda di pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12 della l. n. 335/1995; (iii) di aver posto a giustificazione della sua istanza la certificazione medica attestante la grave situazione d'invalidità in cui versava, già precedentemente al 2019, oltre a quella che accertava l'aggravarsi della sua condizione di salute, stante l'avvenuta diagnosi delle seguenti infermità: 1) depressione endogena grave; 2) cardiopatia ipertensiva classe NYHA II; 3) ernie discali dorso-lombari; 4) poliartrrosi; 5) esiti invalidanti derivanti da un intervento

di protesizzazione del ginocchio destro; 6) tromboflebiti recidivanti; (iv) di aver subito l'acuirsi della sindrome depressiva in quanto scarsamente rispondente alle terapie farmacologiche somministrate, con conseguente grave pregiudizio della sua capacità lavorativa; (v) di non essere in grado di continuare il suo servizio presso l'istituto scolastico laddove non era stata individuata alcuna attività a lei adattabile, come attestato dal Direttore Scolastico del Liceo classico *de quo*, all'esito delle visite mediche effettuate dal 2017 in poi; (vi) di aver presentato ricorso ex art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001, stante l'erroneità e l'illogicità del giudizio espresso dalla CMV, al quale non ha mai ricevuto alcun riscontro; (vii) di non aver mai ricevuto "*...un provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale ...avviato per il riconoscimento del diritto ex art. 2, comma 12, della L. n. 335/95...*" già iniziato con l'istanza del 4 giugno 2021; (viii) di essere stata destinataria del decreto del dirigente scolastico del liceo dove prestava servizio con cui si procedeva alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 13 gennaio 2022 (cfr. Decreto n. 2324/2022, all. 23 della produzione di parte attrice).

1.1- Ad ulteriore fondamento dell'avanzata istanza, la ricorrente ha depositato la consulenza medico-legale del dott. Giulio Rondinone nella quale viene acclarata la situazione di estrema gravità in cui versa, tanto da concludere per la sussistenza "*...dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, condizione raggiunta dalla data di presentazione della domanda amministrativa...*" (cfr. all. 24 al ricorso introduttivo).

1.2- Alla luce di quanto suesposto, la sig.ra XXX ha concluso chiedendo che sia riconosciuto il suo diritto ad ottenere la pensione d'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell'art. 2, comma 12 della legge n. 335/1995, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, o a far data dall'insorgere di tale condizione.

2.- In data 5 maggio 2023, si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto della domanda, sul dirimente rilievo che alla XXX non è stata riconosciuta dalla competente CMV "*...l'assoluta e permanente inidoneità a svolgere qualsiasi attività lavorativa...*", così come chiaramente richiesto dalla normativa vigente nella soggetta materia.

Ha, inoltre, chiarito che la domanda di pensione d'invalidità è stata ritualmente inviata dalla ricorrente all'Istituto previdenziale soltanto in data 3 agosto 2022, e non, invece, in data 4 giugno 2021 (come preteso dalla XXX), in quanto l'istanza a cui si riferisce *"...è compatibile con l'istanza presentata all'amministrazione datoriale per il riconoscimento della pensione d'inabilità Art. 2 c. 12 della L 335/1995 (Allegato 1 – Decreto Ministero del Tesoro – N° 187/1997)..."*.

3.- Venuto il giudizio in discussione all'udienza del 21 novembre 2023 (dopo che alla prima udienza di trattazione, fissata per il 16 maggio 2023, era stata ordinata la rinnovazione della notifica alle Amministrazioni chiamate in giudizio ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio), questo giudice ha disposto una CTU sulla controversa questione, affidandola al Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della Difesa, presso la Corte dei conti formulando il seguente quesito: *"...dica il CTU se alla data del 12 gennaio 2022, in dipendenza delle infermità diagnosticate dalla Commissione medica di verifica di Bari con verbale modello BL/G n. 19635, la ricorrente si trovasse o meno nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L. 335/1995..."*.

4.- Nelle more della conclusione dell'attività consulenziale conferite all'officiato CML, è stato disposto il rinvio della successiva udienza del 25 giugno 2024 a quella odierna.

4.1- In data 3 febbraio 2025, il CTU ha depositato il giudizio medico-legale definitivo richiesto con la su indicata ordinanza (il parere preliminare era stato già inoltrato il precedente 17 gennaio 2025, senza che fossero *medio tempore* intervenute osservazioni in merito da parte dei nominati CTP), concludendo nei seguenti testuali termini: *"...ribadisce che alla data del 12 gennaio 2022, in dipendenza delle infermità diagnosticate dalla Commissione medica di verifica di Bari, con verbale modello BL/G n. 19635, meglio inquadrabili nelle infermità richiamate nel giudizio diagnostico di cui al presente parere, la ricorrente si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento della pensione d'inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995..."*.

5.- All'udienza del 18 febbraio 2025, l'avv. Maria Basile per la ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda, e l'avv. Ilaria De Leonardis per l'INPS si è riportata agli atti scritti difensivi, insistendo per le conclusioni ivi rassegnate.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1.- La Sezione è chiamata a pronunciarsi sul diritto della sig.ra XXX, ex dipendente del Ministero dell'Istruzione, cessata dal servizio per essere stata giudicata “...*non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55-octies del D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e successive modificazioni ed a proficuo lavoro...*” all'ottenimento della pensione d'inabilità prevista dall'art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995 dalla data della visita medica effettuata dalla Commissione medica di verifica (CMV), costituita presso il Ministero dell'economia e delle Finanze (MEF), in data 12 gennaio 2022, a cui è poi conseguita la cessazione dal servizio a decorrere dal 13 gennaio 2022, con decreto del Dirigente scolastico assunto in data 19 gennaio 2022.

Nello specifico, la ricorrente, titolare di pensione ordinaria d'inabilità a decorrere dal 13 gennaio 2022, ha chiesto, in buona sostanza, la riliquidazione del suo trattamento pensionistico, in applicazione dell'art. 2 comma 12 della L. n. 335/1985, secondo cui: “...*Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo...*”.

2.- Il ricorso è fondato e, come tale, merita accoglimento.

Il Collegio Medico Legale (CML) del Ministero della Difesa, come illustrato nella parte in narrativa, ha espresso il suo giudizio medico-legale secondo cui la ricorrente, alla data del 12 gennaio 2022, si trovava “...nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ai fini del riconoscimento della pensione d’inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995...”.

Invero, ritiene questo giudice che il parere espresso dal CML è pienamente condivisibile in quanto risulta esaustivo, completo, immune da vizi logici, adeguatamente motivato dal punto di vista medico-legale, coerente con gli atti incartati al fascicolo processuale avendo, anche, tenuto in debito conto i giudizi medico-legali espressi dalle commissioni mediche che si sono pronunciate nel corso del procedimento amministrativo.

Alla luce della documentazione sanitaria a supporto dell’accertamento dei requisiti sanitari comprovanti la suddetta “impossibilità assoluta e permanente”, l’ufficiato CTU ha evidenziato come la sig.ra XXX - affetta, sin dal 2013, da significative problematiche articolari alla colonna (ernie discali dorso lombari) e artrosico-degenerativo al ginocchio e, dal 2017 in poi, aggravatasi a seguito di episodi di tromboflebiti ricorrenti, gozzo plurinodulare, esiti di protesizzazione al ginocchio e cardiopatia grave - a causa delle molteplici infermità e sofferenze fisiche da queste derivate ha manifestato una grave e persistente patologia psichiatrica che è andata via via evolvendosi, nel corso degli anni. Tale infermità psichiatrica è sfociata in una depressione endogena che l’ha condotta ad uno stato di isolamento sociale e di chiusura (come ampiamente documentato dalla certificazione specialistica incartata al fascicolo processuale), tanto da costringerla ad assentarsi per vari mesi dal posto di lavoro e a chiedere di essere esonerata dal servizio non essendo in grado né fisicamente, né psicologicamente di svolgere, nemmeno, le (meno gravose) mansioni affidatele dopo l’accertata inidoneità a sopportare qualsivoglia tipo di sforzo o movimentazione manuale di carattere materiale (cfr. verbale della CMV del 5 aprile 2017, verbale d’invalidità civile del Centro medico-legale dell’INPS del 15 gennaio 2019 e verbale d’invalidità civile del medesimo Centro medico-legale in data 24 febbraio 2020).

Tali valutazioni medico-legali, oltre alla constatazione della notevole e generale

acutizzazione delle patologie articolari e cardiache sofferte dalla ricorrente verificatosi nel corso degli anni, hanno portato il CML a fondare il suo giudizio sulla valorizzazione della patologia psichiatrica diagnosticatale esitata in un quadro patologico particolarmente grave in quanto connotato da *“...un cronologico e progressivo peggioramento delle condizioni cliniche...crisi di panico ricorrenti e deliri psicotici scarsamente controllati dalla terapia in uso...complicatosi anche con la comparsa di alterazioni del ritmo sonno-veglia e di deficit attentivi di concentrazione con iniziali note di riduzione della performance cognitiva...”*. A ciò deve aggiungersi che le terapie farmacologiche prescritte per fronteggiare tale pluralità di patologie hanno portato la ricorrente ad assumere contemporaneamente antidepressivi (Trittico), antidolorifici per il dolore neuropatico (Brentellix) e antipsicotici (Solian) che hanno inciso notevolmente *“...in termini di ulteriore aggravio per la paziente...”*.

Va, inoltre, evidenziato, ad ulteriore conforto dell'approfondita analisi effettuata dall'ufficiato CTU che questi ha, per un verso, riferito che nel giudizio diagnostico di cui al verbale redatto dalla CMV di Bari del 12 gennaio 2022, non è stata indicata la patologia “cardiopatia ipertensiva”, ancorché ben documentata dalla documentazione sanitaria allegata al precedente verbale d'invalidità e, per l'altro, che, a suo avviso, *“...la valutazione clinico funzionale degli organi, apparati e sistemi interessati dai processi patologici descritti, risultano sottostimati nel giudizio diagnostico espresso dalla CMV di Bari e contrastanti con quanto oggettivato nell'esame obiettivo raccolto in sede di visita medico-legale...”* (cfr. pag. 10 della relazione medico-legale del CTU).

In altri termini, ed in estrema sintesi, a giudizio del CML, lo stato di salute della ricorrente risultava, all'epoca dell'espletamento della CTU, particolarmente pregiudicato rendendola assolutamente e permanentemente inidonea a svolgere qualsivoglia attività lavorativa, anche alla luce *“...dell'espressività in peius delle croniche patologie sofferte...”*, le quali, in ogni caso, erano già presenti nella loro oggettiva gravità sin dall'accertamento compiuto dalla CMV in data 12 gennaio 2022 ed impugnato in questa sede.

2.1- Alla luce di quanto condivisibilmente riferito dall'ufficiato CTU, questo giudicante

accoglie il ricorso, stante, anche, l'assenza di qualsivoglia ulteriore e divergente prospettazione medico-legale da parte dell'Istituto convenuto (non essendo pervenuto agli atti del CML, come facoltizzato nella suindicata ordinanza, alcuna controdeduzione, note o osservazioni, nonostante l'avvenuta nomina, in corso di causa, dei consulenti di parte: dott.sse Cristina Catalano, Lucilla Mugnaini e Arianna Giovannetti, entrambe in servizio presso il Coordinamento Medico Legale INPS).

2.2- Si riconosce, pertanto, il diritto della sig.ra XXX a percepire la pensione d'inabilità, calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente (13 gennaio 2022); oltre al diritto a percepire gli arretrati, maggiorati, a decorrere dalla scadenza di ogni singolo rateo, di interessi legali e nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 37184, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano equitativamente in € 700,00 ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 18 febbraio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

Firmato digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei

riguardi della ricorrente nonché degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE
(Rossana De Corato)
Firmato digitalmente

Depositata il 11/04/2025

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario

(Dott.ssa Anna Rossano)
Firmato digitalmente